

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Presidente dell'Assemblea legislativa a ciò autorizzato da delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 25.06.2020, esecutiva ai sensi di legge;

- e il Dott. Leonardo Draghetti,

;

si conviene e stipula quanto segue

1)

La Regione Emilia-Romagna proroga l'assunzione a tempo determinato alle proprie dipendenze, per le funzioni di Direttore Generale della Direzione Assemblea legislativa, del Dott. Leonardo Draghetti, che accetta.

Al Direttore si applica il Contratto Nazionale di lavoro del Comparto Dirigenza Enti Locali in vigore fatto salvo quanto di seguito specificato.

2)

SEDE DI LAVORO - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La sede di lavoro è a Bologna.

Il dott. Leonardo Draghetti si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Emilia-Romagna, le funzioni di Direttore Generale della Direzione Assemblea legislativa

3)

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dall'1/07/2020, e avrà termine il 31/12/2020, salvo proroga.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Il presente contratto può essere risolto dalla Regione prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, nel caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5 dell'art. 47 della L.R. n. 43/01, nonché negli altri casi espressamente previsti dal presente contratto.

Il Direttore ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di mesi tre.

4)

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il dott. Leonardo Draghetti continuerà a percepire la retribuzione annua complessiva, al lordo di oneri e ritenute di legge, così come fissata dalla deliberazione della Giunta n. 1604/2019, e in specifico:

- o stipendio tabellare: EURO 43.310,90;
- o retribuzione di posizione: EURO 86.689,10;
- o indennità di risultato massima: EURO 6.500,00;

In caso di trasferte è dovuto il trattamento di missione e il rimborso spese secondo i criteri, le modalità e nella misura prevista per il personale dirigenziale regionale secondo la normativa vigente.

5)

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

6)

ORARIO DI LAVORO

Il Direttore organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

L'orario non è soggetto ad accertamento secondo i mezzi di rilevazione in uso per il personale dirigenziale regionale.

7)

FERIE

Il Direttore ha diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie corrispondente a quello previsto per il personale dirigenziale regionale secondo la normativa vigente.

8)

BUONI PASTO

Il Direttore ha diritto di usufruire dei buoni pasto come previsto per il personale dirigenziale regionale secondo la normativa vigente.

9)

MALATTIA

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserva al Direttore Generale l'incarico per un periodo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro durante il quale viene corrisposta l'intera retribuzione.

Al superamento del periodo sopra indicato, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Regione continua a corrispondere l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 lettera e) della L.R. 43/2001, una inabilità tale da non consentire lo svolgimento delle attribuzioni connesse all'incarico.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

10)

INCOMPATIBILITA'

Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 878 dell'11/6/18 recante "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di attività esterne (art. 19, L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.)", è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010.

Il Direttore Generale può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di incarichi del tutto occasionali e temporanei, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta n. 878/2018.

Il Direttore Generale non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità sancite dal D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012" e dalle relative disposizioni applicative nell'ordinamento regionale.

In caso di sopravvenuta condanna penale, anche non definitiva, per i reati previsti al capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale, nel corso dell'incarico, verranno applicate le conseguenze sancite dal D.Lgs. 39/2013. In caso di incompatibilità sopravvenuta, si applicheranno le prescrizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2013.

Il Direttore Generale è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, che dichiara di avere ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di lavoro.

11)

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di lavoro a tempo determinato si rimanda alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna se ed in quanto compatibili con la natura del presente rapporto di lavoro.

12)

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, lì

p. la Regione Emilia-Romagna
(firmato Digitalmente)

Il Direttore
(firmato Digitalmente)
